

# ***SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE***

## ***STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ***

### **Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche**

#### **Art.11**

*(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia con previsione di una sanzione)*

1. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-ter. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-bis, se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-bis, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista per la durata della violazione.”.

*(omissis)*

#### **Art. 20**

*(Ricetta medica digitale)*

1. All'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

“11-bis. Per le finalità individuate dal comma 1 e al fine di ridurre i costi, assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché migliorare i servizi per cittadini e operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni ad effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino ad ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio.

11-ter. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1° gennaio 2010 in ragione del 40% delle prescrizioni al 31 dicembre 2010, del 80% al 31

dicembre 2011 e del 100% al 31 dicembre 2012. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è fatto divieto di effettuare prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche in forma non elettronica.

11-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il programma degli interventi per l'attuazione di quanto disposto dai commi 11-*bis* e 11-*ter* del presente articolo. Tale programma, che prevede anche interventi per assicurare la messa in rete delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, dei medici di base e delle farmacie, è articolato in progetti operativi a livello nazionale e regionale ed assicura la coerenza con le politiche nazionali e regionali per la sanità elettronica e con le regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'attività di predisposizione, indirizzo e coordinamento del programma è svolta dalla Cabina di Regia del nuovo sistema informativo sanitario, istituita presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali con decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002.”.